

www.03

I principali articoli della legge sui cosmetici

Nuova normativa per la sperimentazione dei prodotti cosmetici

Testo introduttivo

La principale novità introdotta dalla direttiva 2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 50/2005, che modifica la Legge 713/86, è rappresentata dalla fissazione di un quadro normativo volto alla graduale soppressione della sperimentazione sugli animali.

Le nuove disposizioni in materia vietano di sperimentare i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici sugli animali (divieto di sperimentazione) e di immettere sul mercato comunitario prodotti cosmetici finiti e ingredienti, presenti nei prodotti cosmetici, che sono stati sperimentati su animali (divieto di commercializzazione).

L'introduzione di tali divieti è così articolata:

- divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti;
- divieto di sperimentazione sui prodotti finiti;
- divieto di commercializzazione.

Divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti

L'entrata in vigore del divieto non è ancorata ad una data prestabilita, si tratta di un divieto che troverà attuazione in via graduale, infatti, ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 11 ottobre 1986, n. 713, l'immissione sul mercato europeo non sarà più consentita allorché siano stati convalidati ed adottati a livello comunitario dei metodi alternativi alla sperimentazione animale.

I metodi di sperimentazione alternativi devono essere applicati non appena inclusi nell'Allegato V della Direttiva 67/548/CEE o nell'Allegato VIII della Legge 713/86.

La Commissione europea, in base allo sviluppo della convalida di tali metodi alternativi, adotterà dei calendari per la graduale soppressione dei vari esperimenti animali, come stabilito nel comma 2 dell'art. 4 bis della Direttiva 76/768/CEE.

Nella direttiva è anche fissato un periodo massimo per l'attuazione del divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti, ovvero 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE, quindi 11 marzo 2009.

Per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica il limite per l'attuazione è stabilito in 10 anni, quindi 11 marzo 2013.

(www.salute.gov.it)

Clicca qui sotto per scaricare:

- [Direttiva UE 2003/15/CE](#)
- [Regolamento UE 1223/CE del 2009](#)